Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 dicembre 1966 [1]

Massime

1. *Dipendenti — Passaggio in ruolo — Scopi delle relative norme (Statuto del personale C.E.E.A., articolo 102)*

2. *Dipendenti — Contrattuali — Ammessi al beneficio dello statuto — Rivalutazione dell'impiego — Automatica trasposizione dello scatto nel nuovo grado — Inammissibilità — Applicazione per analogia delle disposizioni dello statuto relative alla promozione (Statuto del personale C.E.E.A., articolo 102)*

1. L'articolo 102 dello statuto mira a garantire ai dipendenti contrattuali nominati in ruolo la conservazione della posizione raggiunta in precedenza, e ciò mediante trasferimento quasi automatico del grado e dello scatto — ottenuti implicitamente o esplicitamente — prestatutari nella tabella prevista dall'articolo 66 dello statuto.

2. Se l'impiego di un dipendente contrattuale assunto in periodo prestatutario viene rivalutato con l'entrata in vigore dello statuto, il dipendente, passato in ruolo nello stesso impiego, non può beneficiare della trasposizione automatica dello scatto nel nuovo grado. Per determinare lo scatto nel nuovo grado è opportuno che l'amministrazione si attenga alle disposizioni statutarie in materia di promozione.

Nelle cause riunite 15-64 e 60-65 promosse dal

SIG. JEAN MOREAU,

dipendente della Commissione della Comunità Europea dell'Energia Atomica,
residente in Bruxelles-Uccle,
rappresentato ed assistito dall'avv. Marcel Slusny, del Foro di Bruxelles,

e con domicilio eletto a Lussemburgo presso il sig. Bernard Schmitz, 6, rue J. B. Esch,

ricorrente,

1 — Lingua processuale : il francese.

contro

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

rappresentata dal suo consulente giuridico, dott. Jan Gijssels, in qualità di agente,

e con domicilio eletto a Lussemburgo presso la segreteria del servizio giuridico degli esecutivi europei, 2, place de Metz,

convenuta,

cause aventi ad oggetto principale :

causa 15-64 : l'annullamento del silenzio-rifiuto opposto alla domanda del ricorrente di essere inquadrato al grado A 3;

causa 60-65 : l'annullamento della decisione individuale 14 settembre 1965 che determina lo scatto del ricorrente nel grado A 3;

LA PRIMA SEZIONE DELLA CORTE,

composta dai signori :

A. Trabucchi (relatore), presidente di Sezione,
L. Delvaux e R. Lecourt, giudici,
avvocato generale : K. Roemer,
cancelliere : A. Van Houtte.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IN FATTO

I — Gli antefatti

I fatti che hanno dato origine alla presente controversia si possono riassumere come segue :

Il ricorrente prendeva servizio presso il « Servizio stampa ed informazioni » della Commissione C.E.E.A. il 1° settembre 1960, con uno stipendio che, a quell'epoca, corrispondeva a quello del grado A 4, 4° scatto, dello statuto C.E.C.A.

Al momento del passaggio in ruolo, il ricorrente veniva inquadrato algrado A 4, 4° scatto, con effetto dal 1° gennaio 1962 ed anzianità di scatto dal 1° settembre 1960.

Con lettera 21 febbraio 1964 indirizzata al presidente della Commissione C.E.E.A., il ricorrente presentava reclamo chiedendo l'inquadramento in A 3 con effetto dal 1º gennaio 1962, in considerazione delle funzioni a lui attribuite sia nel periodo prestatutario che poststatutario.

Con ricorso depositato in cancelleria il 29 aprile 1964, il ricorrente ha impugnato il silenzio-rifiuto della Commissione.

La convenuta, pur riconoscendo fin dall'inizio del procedimento il diritto del ricorrente all'inquadramento in A 3 — in conformità al principio della corrispondenza tra funzione e grado, sancito dall'allegato I dello statuto — aveva dichiarato che le era stato impossibile accogliere la domanda del ricorrente non avendo il Consiglio approvato il posto di bilancio da essa all'uopo richiesto.

In seguito, il 13 ottobre 1964, il Consiglio decideva di trasformare in A 3 il posto che il ricorrente occupava in A 4 e la Commissione, in data 13 gennaio 1965, provvedeva in questo senso concedendo all'interessato il grado A 3 con effetto dal 1º gennaio 1962.

La decisione, che ha attribuito al ricorrente il 2º scatto nel nuovo grado a titolo provvisorio, recita nell'ultimo considerando :

« lo scatto definitivo sarà determinato in seguito, al fine di uniformarsi alla sentenza che la Corte pronuncerà nella causa 70-63 [bis]; la presente decisione attribuisce dunque lo scatto solo a titolo provvisorio, secondo le modalità dell'articolo 46 dello statuto, senza pregiudizio dei diritti del sig. Moreau in proposito. »

Con decisione 14 settembre 1965, la Commissione determinava definitivamente l'inquadramento del ricorrente, conferendogli il 2º scatto con anzianità dal 1º ottobre 1961, con la seguente motivazione :

« Considerando che la situazione del dipendente contrattuale assunto prima dell'entrata in vigore dello statuto e passato in ruolo ad un grado superiore a seguito dell'applicazione della tabella delle corrispondenze tra gradi ed impieghi (articolo 5, paragrafo 4, ed allegato I dello statuto), è disciplinata dall'articolo 46 dello statuto; che ogni reinquadramento deciso all'entrata in vigore dello statuto al fine di assicurare la corrispondenza tra grado ed impiego è stato effettuato a norma dell'articolo 46 dello statuto e che è opportuno quindi applicare al Moreau le stesse disposizioni; che a norma di detto articolo il Moreau dev'essere inquadrato al 2º scatto del grado A 3 con anzianità dal 1º ottobre 1961. »

Questa decisione è stata impugnata con ricorso 13 dicembre 1965.

II — Le conclusioni delle parti

Nella causa 15-64, il *ricorrente* conclude nell'atto introduttivo che piaccia alla Corte :

« 1. Dichiarare nullo il silenzio-rifiuto opposto alla sua domanda del 21 febbraio 1964;

2. Dichiarare nulla la nomina in ruolo nella parte in cui lo si colloca nel grado A 4;.
3. Statuire che la Commissione deve inquadrare il ricorrente nel grado A 3, allo scatto spettantegli, con effetto dal 1° gennaio 1962;
4. Condannare la Commissione a corrispondere al ricorrente un franco belga a titolo di arretrati di stipendio, con riserva di modificare l'importo in corso di causa;
5. Condannare la Commissione a corrispondere al ricorrente un franco belga a risarcimento del danno morale, con riserva di modificare l'importo in corso di causa;
6. Porre le spese del giudizio a carico della controparte. »

La *convenuta* conclude, nel controricorso, che la Corte voglia :

« — dare atto alla Commissione che essa ha chiesto al Consiglio la trasformazione del posto occupato dal ricorrente al momento del suo passaggio in ruolo, in un posto corrispondente alle funzioni ch'egli esercita;
— statuire che la Commissione, nell'esercizio dei suoi poteri, non ha commesso alcuna illegittimità che possa giustificare l'annullamento delle decisioni impugnate;
— respingere il ricorso in quanto diretto contro la Commissione;
— pronunciarsi secondo il suo prudente apprezzamento sul ricorso in quanto diretto implicitamente contro una decisione delle autorità di bilancio. »

Il *ricorrente* nella replica ribadisce le conclusioni iniziali rinunciando al capo di domanda n. 2 e facendo riserve per il capo di domanda n. 4.

La *convenuta*, nella controreplica, conclude che piaccia alla Corte :

« Fatta salva ogni altra eccezione, specie d'irricevibilità, rilevabile d'ufficio :
— dare atto alla Commissione della nomina del ricorrente nel grado A 3, 2° scatto, con effetto dal 1° gennaio 1962, mediante decisioni 13 gennaio e 9 settembre 1965;
— dichiarare che il ricorso con cui si domanda, l'inquadramento del ricorrente nel grado A 3 allo scatto spettantegli con effetto dal 1° gennaio 1962, diviene quindi privo di oggetto;
— dichiarare di conseguenza il non luogo a provvedere per quanto riguarda l'oggetto principale della causa;
— respingere la domanda di risarcimento del danno morale;
— statuire sulle spese secondo equità. »

Nella causa 60-65 il *ricorrente* conclude, nell'atto introduttivo, che piaccia alla Corte :

« — annullare la decisione della Commissione C.E.E.A. in data 14 settembre 1965, nel punto in cui si determina lo scatto da attribuirsi al ricorrente;
— statuire che il ricorrente va collocato al grado A 3, 5° scatto, con effetto dal 1° gennaio 1962 e con tutte le relative conseguenze pecuniarie ed arretrati di stipendio a decorrere dal 1° gennaio 1962;
— statuire che lo scatto del ricorrente dev'essere attribuito tenendo conto degli scatti biennali contemplati dall'articolo 44 dello statuto;
— porre le spese a carico della controparte. »

La *convenuta* conclude, nel controricorso, che piaccia alla Corte :

« — respingere il ricorso;

— porre le spese a carico del ricorrente a norma dell'articolo 70 del regolamento di procedura. »

Il *ricorrente* conclude, nella replica, che piaccia alla Corte :

« — dare atto al ricorrente ch'egli conferma le conclusioni dell'atto introduttivo, ad eccezione del punto 2 che viene così modificato;
dichiarare e statuire che il ricorrente va collocato al grado A 3, 4° scatto, con effetto dal 1° gennaio 1962 e con tutte le relative conseguenze pecuniarie ed arretrati di stipendio dal 1° gennaio 1962;
in subordine :

— chiedere alle istituzioni che non sono parti in causa ogni informazione che la Corte riterrà opportuna ai fini della controversia e specialmente chiedere alla Commissione C.E.E. quali criteri abbia seguito nell'attribuzione dello scatto per il reinquadramento dei colleghi del ricorrente, capi divisione presso il Servizio stampa e informazioni. »

La *convenuta* conclude, nella controreplica, che la Corte voglia :

« — dichiarare irricevibile la domanda nuova proposta con il nuovo mezzo dedotto nella replica;

— respingere la domanda presentata « in stretto subordine » nella replica, perché non pertinente ai fini della risoluzione della presente controversia;

— respingere il ricorso;

— porre le spese processuali a carico del ricorrente a norma dell'articolo 70 del regolamento di procedura. »

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

I mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue :

Nella causa 15-64

È superfluo esaminare la domanda del ricorrente diretta ad ottenere il grado A 3, essendogli questo stato attribuito dalla Commissione in corso di causa.

Alla richiesta di risarcimento del danno morale avanzata dal *ricorrente* avverso il precedente rifiuto della Commissione, la *convenuta* si oppone contestando la sussistenza del danno. Il rifiuto sarebbe stato notoriamente conseguenza della mancanza di un posto di bilancio; quindi chiunque avrebbe potuto comprendere che il permanere del ricorrente nel grado A 4 non aveva alcun rapporto con l'importanza delle funzioni né col valore professionale dell'interessato.

Nella fase orale il ricorrente ha dichiarato di non voler insistere su questo punto.

Per quanto riguarda le spese del giudizio, nella controreplica la convenuta si rimette interamente al prudente apprezzamento della Corte.

Nella causa 60-65

Sul mezzo tratto dall'articolo 102, 1° comma, dello statuto del personale

Il *ricorrente* assume che il suo inquadramento nel grado A 3, 2° scatto, è in contrasto con l'articolo 102, paragrafo 1, dello statuto, poiché in periodo prestatutario egli ha implicitamente raggiunto il grado A 3, 4° scatto che, a norma dello statuto, corrisponde alle funzioni da lui precedentemente e tuttora esercitate.

La *convenuta* ribatte che in periodo prestatutario il ricorrente era stato implicitamente inquadrato nel grado A 4, 4° scatto. Il ricorrente confonde il passaggio in ruolo nel grado e nello scatto « implicitamente » ottenuti — articolo 102 dello statuto — con l'adeguamento del grado alle funzioni — articolo 5 e allegato I dello statuto.

Il *ricorrente* replica che l'interpretazione data dalla convenuta all'articolo 102 dello statuto rende incomprensibile l'avverbio « esplicitamente » che vi compare.

La *convenuta* oppone che il termine « implicitamente » dell'articolo 102 non riguarda l'inquadramento dei dipendenti *posteriore* all'adeguamento tra gradi ed impieghi, giacché l'articolo si riferisce a grado e scatto *prestatutari*. Sarebbe incontestabile che il ricorrente in questa fase era inquadrato in A 4, 4° scatto.

Sul mezzo relativo alla rivalutazione dell'impiego del ricorrente

Il *ricorrente* assume che, comunque ed anche nel silenzio dello statuto, si deve ammettere che il dipendente titolare di un posto rivalutato ha diritto all'inquadramento, nel nuovo grado, allo stesso scatto maturato nel vecchio grado.

La *convenuta* sostiene che tale criterio, applicato nella sentenza Collotti, non può servire nella fattispecie. Il principio invocato dal ricorrente arrecherebbe un ingiusto vantaggio ai dipendenti titolari di impieghi rivalutati rispetto a quelli assunti in impieghi di grado più elevato o promossi a tale grado prima dell'entrata in vigore dello statuto. L'applicazione automatica di tale norma astratta implicherebbe in molti casi che dipendenti più anziani e di grado più elevato potrebbero essere ingiustamente sopravanzati da colleghi più giovani che, pur svolgendo le stesse funzioni, erano collocati ad un grado inferiore prima della rivalutazione dell'impiego.

Nella fattispecie, lo scatto dovrebbe essere determinato applicando l'articolo 46 dello statuto che non disciplina soltanto le promozioni, ma ogni passaggio di grado, ivi compresi quelli

connessi con l'entrata in vigore dello statuto e concessi allo scopo di adeguare il grado alle funzioni. Tenuto conto della differenza fondamentale tra lo status del Collotti — dipendente di ruolo — e quello del Moreau — contrattuale — il ricorrente non potrebbe invocare il diverso criterio applicato nella sentenza Collotti.

In proposito la convenuta si richiama alle conclusioni dell'avvocato generale Gand nella causa 43-64, secondo cui l'imprecisione che nel regime prestatutario si accompagnava all'attribuzione di un grado e di uno scatto per analogia con il regime C.E.C.A., impedisce ogni valido raffronto che possa risolversi con certezza in una valutazione più favorevole della stessa funzione e quindi in una rivalutazione dell'impiego. La convenuta sottolinea che infatti, nel regime prestatutario, il grado e lo scatto venivano determinati non esclusivamente in base al tipo d'impiego e all'anzianità di servizio, ma si voleva tener conto anche di vari elementi estranei alla funzione come l'esperienza, i meriti, l'età, lo stipendio precedente, la situazione familiare, ecc.

Non è quindi possibile confrontare gli impieghi in base all'inquadramento, né tanto meno rivalutarli. Inoltre nel regime C.E.C.A. la carriera del Collotti comprendeva un solo grado, il che escludeva ogni possibilità di superamento ingiustificato nella carriera. Invece il posto di capo divisione, che comprendeva due gradi, nel nuovo statuto è limitato ad un solo, il che implicherebbe i gravi inconvenienti esposti sopra.

Il *ricorrente* contesta che il principio su cui si fonda la sentenza Collotti non risalga ad una norma astratta, indipendente dalla fattispecie alla quale è stata applicata. Ciò sarebbe indispensabile per la certezza dei rapporti giuridici. Rifiutando di applicare alla fattispecie il principio sancito dalla sentenza Collotti, si creerebbe una vera lacuna giuridica, non essendo applicabile l'articolo 46 dello statuto. In pratica gli inconvenienti indicati dalla convenuta non si verificherebbero poiché, come ha affermato la Corte, non possono essere modificate le situazioni non impugnate nei termini prescritti.

Il ricorrente sostiene che altri suoi colleghi del Servizio stampa ed informazioni delle Comunità Europee, alcuni dei quali più giovani di lui, hanno ottenuto dalla Commissione C.E.E. delle rivalutazioni di scatto che, pur presentando differenze rispetto al caso Collotti, non sarebbero nemmeno conseguenza dell'applicazione meccanica dell'articolo 46 dello statuto.

Opponendosi alla teoria secondo cui nel caso specifico non si tratterebbe di una rivalutazione dell'impiego poiché vi è stata transizione da un regime contrattuale prestatutario ad un regime statutario, il ricorrente sostiene che, anche nel caso particolare del Collotti, non sussiste la certezza assoluta che le sue funzioni corrispondessero ad un impiego ben determinato del ruolo lingui-

stico. Inoltre, una volta assunti con il contratto « di Bruxelles », i dipendenti si sarebbero venuti a trovare sotto un vero e proprio regime statutario, almeno per analogia. Ciò premesso, sarebbe inutile cercare di stabilire se vi sia un parallelismo perfetto tra il caso Collotti ed il caso Moreau.

La *convenuta* ribatte che il criterio adottato dalla Corte nel caso Collotti non costituisce una norma di legge, ma una soluzione giurisprudenziale scelta per risolvere equamente un caso particolarmente complesso, nel quale si doveva tener conto di tutte le caratteristiche della situazione. Non è quindi possibile darle un'interpretazione generale, né è possibile parlare di lacune del diritto, vista l'applicabilità dell'articolo 46.

La richiesta del ricorrente che gli venga applicata la norma seguita dalla Commissione C.E.E. costituisce una domanda nuova che, presentata nella replica, è irricevibile. Inoltre, essendo essa diretta ad ottenere l'applicazione del criterio della « rivalutazione dello scatto » vi sarebbe contraddizione con le domande iniziali miranti ad ottenere il grado 3, 5° scatto, giacché il risultato sarebbe diverso.

A parte ciò, le minime differenze di scatto tra alcuni capi divisione della Commissione C.E.E. e quelli della Commissione Euratom, sarebbero per lo più conseguenza dei criteri adottati nell'attribuzione implicita degli scatti sotto il regime prestatutario. Poiché la Commissione C.E.E. si fondava per lo più sull'età, considerata come parametro dell'esperienza professionale, essa può attualmente, per i casi analoghi a quelli del ricorrente, effettuare una specie di ricostituzione delle carriere mediante un sistema che permetterebbe di evitare il più grave inconveniente che presenta la soluzione della sentenza Collotti, vale a dire il superamento dei dipendenti di grado A 3 da parte dei capi divisione in A 4. Tale sistema, che consiste nello stabilire lo scatto spettante a detti dipendenti in base all'età, qualora essi fossero stati collocati in A 3 fin dall'assunzione, non sarebbe applicabile per i funzionari della Commissione Euratom, in quanto questa istituzione avrebbe attribuito gli scatti in base ad una valutazione leggermente diversa dei meriti dei candidati.

Comunque il sistema di ricostituzione delle carriere non consentirebbe di collocare il ricorrente al 4° scatto dell'attuale grado A 3, poiché è escluso che tale scatto gli sarebbe stato attribuito se la Commissione lo avesse inquadrato subito in detto grado. Un tale inquadramento avrebbe implicato uno stipendio di 33 100 FB, mentre il suo stipendio era di 29 250 FB. Quindi nel grado A 3 il Moreau sarebbe stato inquadrato ad uno scatto corrispondente a quest'ultimo stipendio, vale a dire a 1° scatto (28 900 FB) o al massimo al 2° scatto (30 300 FB). L'ultimo inquadramento corrisponde a quello conferitogli con la decisione impugnata.

L'articolo 102 dello statuto non prevede alcun controllo circa i criteri secondo cui è stato stabilito lo stipendio iniziale nel « contratto di Bruxelles ». In caso di conflitto tra la necessità di parificare i dipendenti impiegati in uno stesso servizio comune e la necessità di parificare i dipendenti della stessa istituzione e facenti parte della stessa unità amministrativa, si sarebbe dovuto tenere piuttosto conto della seconda esigenza. Quindi, pur ammettendo in linea di massima la ricostituzione dell'inquadramento mediante l'attribuzione di scatti, la si dovrebbe effettuare sulla base dei criteri adottati dai servizi dell'Euratom.

La convenuta contrasta infine gli argomenti miranti a sminuire l'entità delle differenze tra la situazione statutaria del Collotti e quella contrattuale del ricorrente. Sarebbe infatti incontestabile che l'inquadramento dei dipendenti contrattuali, per quanto riguarda lo scatto, non è avvenuto sulle stesse basi ed ha portata diversa rispetto a quello fondato sullo statuto C.E.C.A. In regime statutario infatti, il Moreau non avrebbe potuto ottenere il 4° scatto fin dall'assunzione.

Il *ricorrente* assume inoltre che la Corte non solo ha motivo di annullare la decisione impugnata ma, pronunciandosi in base alla sua competenza di merito, può definire la situazione amministrativa del ricorrente e determinare quali provvedimenti siano atti a rettificarla. Egli sottolinea l'importanza che la Corte nel caso specifico indichi esattamente le norme e i criteri che la Commissione deve seguire per definire la sua posizione amministrativa.

La *convenuta* sostiene che non si tratta di un mezzo ma di uno dei capi della stessa domanda. Essa avanza inoltre dubbi sulla competenza di merito della Corte in materia. La controversia non avrebbe carattere pecuniario ai sensi dell'articolo 91 dello statuto, in quanto l'eventuale beneficio pecuniario derivante all'interessato da una sentenza favorevole sarebbe soltanto la conseguenza di una decisione amministrativa che rientra nella sfera di competenza della Commissione.

IV — Il procedimento

Il procedimento si è svolto ritualmente.

Con ordinanza 10 gennaio 1966, le cause sono state riunite ai fini del procedimento e della sentenza.

Con lettera 8 giugno 1966, depositata in cancelleria il 13 giugno 1966, il ricorrente ha chiesto che sia prodotto in giudizio il verbale della 144° seduta del Consiglio della C.E.E.A., tenutasi a Bruxelles il 13 ottobre 1964, o almeno un estratto relativo al punto 10. La Prima Sezione della Corte decideva che era superfluo ordinare la produzione di detto documento e disponeva il passaggio alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

Le parti hanno svolto le loro difese orali nell'udienza del 5 ottobre 1966. L'avvocato generale K. Roemer ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 19 ottobre 1966.

IN DIRITTO

Sulla ricevibilità

La convenuta non contesta la ricevibilità dei ricorsi, i quali non danno luogo a rilievi d'ufficio.

I ricorsi sono ricevibili.

Nel merito

Causa 15-64

In seguito alla decisione in data 13 gennaio 1965 con cui la Commissione ha attribuito al ricorrente il grado A 3, le conclusioni principali dell'atto introduttivo sono divenute prive d'oggetto.

Nella fase orale il ricorrente ha dichiarato di non voler insistere sulla domanda di risarcimento del danno morale.

La Corte deve quindi pronunciarsi solo sulle spese.

Causa 60-65

Il ricorrente assume di aver implicitamente ottenuto il grado A 3, 4° scatto, già prima del suo passaggio in ruolo; tale grado sarebbe quello corrispondente alle funzioni svolte nel periodo prestatutario, secondo la valutazione in seguito datane dallo statuto.

La Corte osserva che l'articolo 102 dello statuto mira a garantire ai dipendenti contrattuali nominati in ruolo la conservazione della posizione raggiunta in precedenza, e ciò mediante trasferimento quasi automatico del grado e dello scatto — ottenuti implicitamente o esplicitamente — prestatutari nella tabella prevista dall'articolo 66 dello statuto. La corrispondenza tra grado e funzioni è invece garantita solo dall'allegato I dello statuto e dalla descrizione di cui all'articolo 5, ultimo comma.

È pacifico che in periodo prestatutario lo stipendio del ricorrente era stato fissato — per analogia con la tabella degli stipendi C.E.C.A. — al livello corrispondente al grado A 4, 4° scatto. Non risponde quindi a verità che il ricorrente, già in periodo prestatutario, avesse ottenuto il grado A 3, 4° scatto. Il mezzo è perciò infondato.

Il ricorrente sostiene che, comunque, la rivalutazione del suo impiego fatta dal nuovo statuto gli consentirebbe di conservare nel nuovo grado lo scatto maturato nel grado precedente.

In mancanza di una precisa disciplina statutaria in materia, è plausibile trasporre semplicemente lo scatto nel nuovo grado, in primo luogo se la precedente classificazione dell'impiego rientrava già nel regime statutario C.E.C.A. e in secondo luogo se essa comprendeva un solo grado.

Nel regime statutario, infatti, l'attribuzione dello scatto è disciplinata da norme precise ed uniformi, mentre nel regime contrattuale, applicato al ricorrente prima dell'entrata in vigore del nuovo statuto, la determinazione dello scatto non era altrettanto rigidamente disciplinata.

L'attribuzione implicita di uno scatto elevato in un determinato grado, indipendentemente dall'anzianità di servizio o dall'esperienza professionale, poteva avere unicamente lo scopo di attribuire all'interessato, per altri motivi, un determinato stipendio. Ciò premesso, in questi casi il criterio della trasposizione automatica dello scatto potrebbe creare discriminazioni a danno dei vecchi dipendenti statutari.

L'applicazione di tale criterio alla fattispecie in esame, nella quale l'interessato era stato implicitamente inquadrato in uno scatto elevato del grado inferiore di una carriera che si estendeva su due gradi, potrebbe inoltre avvantaggiarlo indebitamente rispetto agli altri dipendenti assunti con il contratto « di Bruxelles » che svolgono le stesse funzioni e che erano stati inquadrati in uno scatto più basso del grado superiore.

Il criterio proposto dal ricorrente non può dunque essere accolto.

Resta ancora da stabilire se sia corretto il metodo prescelto dalla Commissione per determinare lo scatto attribuito al ricorrente. Sotto il regime prestatutario l'attribuzione implicita di uno scatto in base alla tabella C.E.C.A. aveva il solo scopo di giustificare il livello dello stipendio; sarà quindi opportuno — nel silenzio dello statuto in materia — determinare lo scatto nel nuovo grado in base ad un criterio che si fondi precipuamente sullo stipendio percepito prima del passaggio in ruolo.

In materia di promozione, l'articolo 46 dello statuto stabilisce regole precise allo scopo di evitare ogni discriminazione di carattere finanziario tra i dipendenti che passano al grado superiore. Nel silenzio dello statuto circa il caso specifico pare opportuna l'applicazione analogica al ricorrente di tale disposizione.

Il mezzo è dunque infondato.

Sulle spese

A norma dell'articolo 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. Tuttavia, a norma dell'articolo 70 del regolamento di procedura, nelle cause promosse dai dipendenti le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste ultime.

Nella causa 15-64 la convenuta, nel corso del giudizio, ha accolto la domanda del ricorrente di esser collocato nel grado A 3, ammettendo con ciò implicitamente la fondatezza delle conclusioni principali dell'atto introduttivo. Nella fase orale il ricorrente ha rinunciato alla domanda di risarcimento del danno morale. La convenuta deve quindi sopportare le spese processuali anteriori alla notifica della decisione 13 gennaio 1965, mentre il ricorrente sopporterà le eventuali spese posteriori a tale data.

Nella causa 60-65 il ricorrente, rimasto soccombente, sopporterà le spese da lui sostenute.

Per questi motivi,

letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le deduzioni orali delle parti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale.
visto il trattato istitutivo della Comunità Europea dell'Energia Atomica,
visto lo statuto del personale della Comunità Europea dell'Energia Atomica, in ispecie gli articoli 91 e 102,
visto il regolamento di procedura della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, in ispecie gli articoli 69 e 70,

LA PRIMA SEZIONE DELLA CORTE,

respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce :

1° Il ricorso 15-64 è divenuto privo di oggetto.

2° Il ricorso 60-65 è respinto.

3° Nella causa 15-64 la convenuta sopporterà le spese anteriori alla notifica della decisione della Commissione del 13 gennaio 1965, mentre la restante parte delle spese sostenute dal ricorrente rimane a carico di quest'ultimo.

4° Nella causa 60-65 ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Così deciso dalla Corte a Lussemburgo, il 15 dicembre 1966.

Trabucchi Delvaux Lecourt

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 15 dicembre 1966.

Il cancelliere
A. Van Houtte

Il presidente della Prima Sezione
A. Trabucchi